

ACCORDO
DI COOPERAZIONE E DI PARTENARIATO
ECONOMICO-COMMERCIALE, TECNICO-SCIENTIFICO E
UMANITARIO
TRA IL GOVERNO DELLA REGIONE PIEMONTE E
IL GOVERNO DELLA REGIONE DI SVERDLOVSK

Il governo della Regione Piemonte, Repubblica Italiana
e
il governo della Regione di Sverdlovsk, Federazione Russia

sulla base dell'Accordo di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa dal 14 ottobre 1994;

in applicazione del Protocollo tra il Ministro per il Commercio con l'estero della Repubblica Italiana A.Fantozzi e il Governatore della Regione di Sverdlovsk E.Rossel del 24 giugno 1998;

concordano di istituzionalizzare le loro relazioni e scambi e di creare un quadro favorevole alla realizzazione della loro comune volontà di cooperazione nello spirito di partenariato, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo commerciale, sociale, culturale, tecnico-scientifico e la tutela del territorio nonché il rafforzamento dei legami d'amicizia tra le rispettive popolazioni;

considerando la collaborazione a livello regionale un elemento importante dei rapporti internazionali e ritenendo che tale collaborazione favorirà il rafforzamento dei rapporti reciproci tra le autorità della Regione Piemonte e della Regione di Sverdlovsk e creare la base per lo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose, basandosi sulla legislazione nazionale e regionale vigente;

concordano quanto segue:

Articolo 1

La Regione Piemonte e la Regione di Sverdlovsk esprimono la comune volontà di impegnarsi in un processo duraturo e fruttuoso di cooperazione decentrata, favorendo i contatti tra le comunità locali delle due Regioni e coinvolgendo i differenti attori della società civile.

A questo scopo le due regioni intendono cooperare strettamente, nell'ambito delle proprie competenze, per promuovere sviluppo commerciale, tecnico-scientifico e umanitario nell'interesse delle rispettive popolazioni.

Per entrambe le Parti la cooperazione decentrata deve essere un processo di reciprocità basato sul concetto di reciproco interesse.

Articolo 2

La Regione Piemonte e la Regione di Sverdlovsk concordano di elaborare e proporre congiuntamente azioni di cooperazione decentrata sulla base di partenariato effettivo e nel rispetto degli impegni nazionali ed internazionali dei rispettivi governi centrali nonché delle disposizioni normative delle rispettive autorità competenti.

Le azioni di cooperazione avranno per oggetto di contribuire al rafforzamento dei legami economici, sociali e culturali esistenti tra la Regione Piemonte Repubblica Italiana e la Regione di Sverdlovsk Federazione Russa.

Articolo 3

La Regione Piemonte e la Regione di Sverdlovsk s'impegnano a favorire la realizzazione di progetti di cooperazione, sulla base delle loro competenze, in particolare nei seguenti settori:

- metallurgico;
- metalmecchanico;
- delle costruzioni;
- dell'industria leggera;
- della lavorazione del legno;
- dell'agroindustria;
- dei servizi comunali;
- il miglioramento degli scambi di informazioni e delle relazioni commerciali con l'estero;
- la formazione professionale, l'educazione e l'apprendistato;
- lo sviluppo commerciale, attraverso l'incoraggiamento di partenariati tra imprese;
- lo sviluppo della piccola e media impresa, attraverso lo scambio delle necessarie informazioni su eventuali programmi d'investimento nel settore.

La collaborazione potrà essere effettuata anche in altri campi in accordo tra la Regione Piemonte e la Regione di Sverdlovsk, sempre nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 4

Le Parti, in aggiunta ai finanziamenti propri, s'impegnano a ricercare insieme presso l'Unione Europea ed altri Enti finanziatori (Ministeri russi e

italiani, Organismi Internazionali) i fondi necessari alla realizzazione del loro programma di cooperazione.

A tal fine le Parti si impegnano a sottoporre ai rispettivi Governi Nazionali le iniziative concordate affinché possano essere inserite come prioritarie all'interno delle programmazioni nazionali.

Articolo 5

←----- **Formattato:** Centrato

Per l'attuazione del presente Protocollo potrà essere costituito, secondo modalità e tempi da definire, un apposito gruppo di lavoro per la coordinazione di collaborazione economico-commerciale, tecnico-scientifica e umanitaria.

La predisposizione e realizzazione di specifiche iniziative sarà concordata per mezzo di apposite comunicazioni nelle quali saranno esplicitati i rispettivi impegni.

Articolo 6

←----- **Formattato:** Centrato

Il presente Protocollo di cooperazione decentrata entrerà in vigore dal momento della sua firma ed avrà durata di un anno; in assenza di disdetta espressa, esso sarà riconfermato per tacito assenso.

Ciascuna delle due Parti può in qualunque momento interromperlo previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno sei mesi.

Il presente Protocollo è redatto in quattro esemplari originali in lingua italiana ed in lingua russa, entrambe le copie hanno lo stesso valore giuridico.

Sottoscritto a Ekaterinburg il 22 luglio 2002.

Per la Regione Piemonte
Repubblica Italiana

Per la Regione di Sverdlovsk
Federazione Russa

←----- **Formattato:** Centrato

←----- **Tabella formattata**

